



Il varo. Primo disco verde al provvedimento attuativo della riforma che riscrive le penalità in campo fiscale

Le principali modifiche

1

I MANCATI PAGAMENTI

Iva e ritenute, piano di dilazione evita l'omesso versamento

Il pagamento a rate potrà evitare di far scattare il reato tributario di omesso versamento dell'Iva (la soglia di punibilità è fissata oltre i 250mila euro) e delle ritenute (in questo caso la soglia è oltre i 150mila euro). Viene comunque previsto un ulteriore salvagente nel caso in cui si verifichi la decadenza dal piano di rateazione, ossia il contribuente perda il diritto ad avvalersi della dilazioni per aver saltato le scadenze previste. In questa circostanza specifica, la punibilità scatterà solo se l'ammontare del debito residuo sia superiore a 75mila euro nel caso dell'Iva o a 50mila euro in caso di ritenute certificate. In pratica le soglie sono abbattute di un terzo rispetto a quelle previste in via ordinaria

2

LA CRISI DI LIQUIDITÀ

La causa di forza maggiore può evitare la punibilità

Per gli omessi versamenti di Iva e ritenute viene previsto un altro scudo che può garantire la non punibilità. Il fatto deve dipendere da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. In questa nuova prospettiva, il giudice terrà conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della pubblica amministrazioni e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. In sostanza, si tratta di variabili che possono giustificare l'omesso versamento

4

LA DETERMINAZIONE

Sanzioni amministrative più proporzionali

Un tetto massimo del 120% per le sanzioni amministrative. Lo schema di decreto legislativo prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap oppure nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, la sanzione, attualmente dal 120 al 240% dell'ammontare, passi al 120 per cento. Per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70%, ma sarà regolarizzabile con una sanzione del 50% calcolata sulle imposte dovute se si presenta la dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'accertamento, prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento

5

IMPORTI CERTIFICATI

Compensazione dei crediti Pa per i debiti da avvisi bonari

Arriva una misura a regime per la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti con le imposte non pagate risultanti da avvisi bonari. Una misura che dovrà essere attuata con un decreto dell'Economia e si applicherà con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il credito dovrà essere certificato e l'attestazione dovrà riportare l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi

Iva, Irpef, pagamenti e rate: arriva il taglio per sanzioni penali e amministrative

Riforma fiscale. Primo via libera in Consiglio dei ministri al decreto attuativo Via d'uscita per l'evasione di necessità con una crisi di liquidità riconosciuta. Le modifiche tributarie più favorevoli saranno applicabili solo per il futuro

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

Dalle frodi sui falsi crediti d'imposta ai pagamenti a rate, è l'ora della svolta sulle sanzioni amministrative e penali. Il Governo con una serie di interventi mirati riscrive i testi del 1997 sull'applicazione delle penalità in campo fiscale e quello sulle manette agli evasori del 2000. L'obiettivo - anche se non mancano le critiche di andare in soccorso a chi non rispetta le regole - è quello di rendere più proporzionale l'impianto, come chiesto espressamente sia dai giudici nazionali (Corte costituzionale e Cassazione) sia da quelli europei, con la Corte di giustizia che ha sollecitato a rivedere il sistema soprattutto sull'Iva. Ed è immaginabile che nel passaggio in Parlamento (per i pareri delle commissioni Finanze e Giustizia) farà molto discutere l'applicazione delle sanzioni amministrative più favorevoli (il «favore») solo per il futuro: soluzione scelta soprattutto per evitare problemi sulle coperture finanziarie.

Entrando nel merito (si vedano nel dettaglio anche le schede e gli articoli a lato), sull'Iva e sulle false compensazioni si profilano le novità di maggior rilievo, che vanno a toccare la legge sul penale tributario. E su questa si innesta anche la modifica per andare incontro alla cosiddetta «evasione di necessità», ossia a chi dichiara ma poi non riesce a versare gli importi dovuti. Il salvagente che non fa scattare la soglia di punibilità (oltre 250mila per l'Iva e oltre 150mila euro per le ritenute) è rappresentata dai pagamenti a rate. Quindi chi ha dilazionato il proprio debito con il Fisco (dopo aver ricevuto un avviso bonario) e sta pagando si mette al riparo da contestazioni penali. Ma allo stesso tempo viene prevista la non punibilità per i due reati di omesso versamento per crisi di liquidità riconosciuta dal giudice, ad esempio per clienti insolventi o perché la Pa non ha pagato.

Per le opposizioni si tratta comunque dell'ennesimo regalo agli evasori. Per il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani «un conto è la ragionevolezza e la proporzionalità

delle sanzioni, un obiettivo che condividiamo. Un altro conto è quello che si preannuncia nel decreto legislativo del governo: un sostanziale liberi tutti, l'ennesimo segnale profondamente sbagliato a chi le tasse non le paga perché non le vuole pagare». Sulla stessa linea è anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S: «Dopo il DdI bollette, che già aveva esteso la depenalizzazione degli omessi versamenti almeno fino alla sentenza di appello» ora si «prevede un'ulteriore estensione della depenalizzazione degli omessi versamenti di Iva e ritenute per chi effettua pagamenti a rate».

Nessuno sconto ai furbi e sulle frodi, ha rimarcato, invece il viceministro

all'Economia e padre della riforma fiscale, Maurizio Leo: «L'obiettivo è semplificare il sistema eliminando sovrapposizioni, ma anche rendere più facilmente esigibili i crediti dei contribuenti». Ma soprattutto per Leo non si può parlare di condono: «Le nuove sanzioni amministrative varranno solo per il futuro e non per il passato, saranno operative solo dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo». E sui possibili sconti agli evasori Leo ha rimarcato che «verranno colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori e omissivi a danno del fisco. Lo Stato ha sottolineato, ancora il viceministro «deve venire incontro ai contribuenti onesti, ma non può e non deve abbassare la guardia nei confronti di coloro che fanno i furbi». Si volta dunque pagina rispetto a un sistema che lo stesso Leo ha più volte definito «da esproprio», con sanzioni fino al 240%: ora di fatto non si andrà oltre il 120% del dovuto. Questa sarà la sanzione se non si presenta la dichiarazione dei redditi e dell'Irap o la dichiarazione del sostituto d'imposta. Mentre se si dichiara meno dell'accertato o del dovuto, la sanzione passa al 70% dall'attuale 90-180 per cento, come anticipato ieri su queste pagine. In caso di frodi però arriva la stangata con un aumento che sale «dalla metà al doppio».

Per le sanzioni amministrative, ha sottolineato ancora Leo, «il decreto prevede la riduzione da un quinto a un terzo, avvicinandole così ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità». Sul fronte penale, invece, «vengono adeguate le norme sulla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l'intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi».

Tra le novità anche la possibilità di integrare la dichiarazione infedele prima di ispezioni o verifiche e quella omessa fino al primo controllo con la sanzione pari al 50% delle maggiori imposte o ritenute dovute.

PARTITE IVA

Concordato in dieci campi

Primi test sul formato in dichiarazione del concordato preventivo biennale (Cpb). Proprio mentre lo schema di Digs sanzioni rende più stringente il regime per l'applicazione delle penalità accessorie in caso di violazioni per i soggetti che non aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale o che decadono, l'amministrazione finanziaria testa il prospetto per l'adesione (per ora chiamato «Sezione P»). Dieci campi da compilare suddivisi in quattro macro categorie: condizioni di accesso, dati contabili (con l'indicazione del reddito rilevante e del valore della produzione per l'Irap) e accettazione della proposta (eventualmente da barrare).

Non spettanti e inesistenti

Crediti d'imposta: il perimetro torna in gioco

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Per crediti non spettanti e inesistenti ancora un cambio. Proprio quando sembravano risolti i dubbi, anche dopo le Sezioni Unite, il decreto di riforma delle sanzioni ridisegna il perimetro delle due categorie. Secondo l'attuale norma (articolo 13 del Dlgs 471/97), si è in presenza di crediti inesistenti se ricorrono contemporaneamente due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è risultato di un'artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti per legge o, pur sorto, è già estinto al momento dell'utilizzo; 2) l'inesistenza non è riscontrabile con i controlli previsti dagli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72. In tutti gli altri casi, il credito è non spettante.

La bozza di decreto ha previsto che è non spettante il credito «fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attribuita per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. E non spettante altresì il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista». È inesistente, invece se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e anche se fondato su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Saranno così inesistenti tutti i crediti privi di presupposto, nonostante siano accertabili mediante il controllo formale documentale. Mal si comprende la qualificazione in ipotesi di assenza del requisito di novità (come spesso accade per il credito R&S). Stante la nuova definizione potrebbe essere sia non spettante per la mancanza degli «specifici elementi o particolari qualità», sia inesistente, per l'assenza dell'«presupposto costitutivo». Senza considerare che la norma sugli atti di recupero, in vigore tra qualche giorno, fa riferimento alla attuale nozione di credito non spettante/inesistente, salvo poi, una volta operativo il decreto sulle sanzioni, mutare perimetro.

Omesse e infedeli

Meno pesanti le violazioni in dichiarazione

Ridotte le sanzioni su dichiarazioni e pagamenti delle imposte. Per le dichiarazioni omesse la sanzione sarà del 120% (ora dal 120 al 240%) e si potrà regolarizzare con una sanzione pari al 50% se presentata (oltre i 90 giorni) entro il termine della decadenza del potere di accertamento (ora entro il 31 dicembre del settimo anno successivo) in assenza di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o qualunque attività di accertamento.

Per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70%, ma sarà regolarizzabile con una sanzione pari al 50% calcolato sulle imposte dovute se si presenta la dichiarazione integrativa entro la decadenza del potere di accertamento (ora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento.

Il legislatore ha così previsto due sanzioni ordinarie (entrambe ravvedibili) a seconda di quando avviene la regolarizzazione: prima dell'avvio di attività di controllo, la sanzione è quella dell'omesso versamento aumentata al doppio per l'infedele o al triplo per l'omessa e potrà beneficiare delle riduzioni da ravvedimento; dopo l'avvio di controlli, la sanzione per l'omessa sarà del 120% e per l'infedele del 70% entrambe ravvedibili.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30% al 25% per le regolarizzazioni oltre i 90 giorni, mentre per quelle entro tale termine la sanzione sarà del 12,5%. La sanzione è di 1/15 al giorno per i versamenti entro 15 giorni dalla scadenza.

Cambiano le modalità di regolarizzazione conseguenti a un controllo che variano in base al tipo di atto: 1) comunicazione schema di provvedimento disciplinato dallo statuto; ravvedimento con riduzione della sanzione ordinaria ad 1/6 del minimo con possibilità di applicare anche il cumulo giuridico per singolo tributo e singolo periodo di imposta; 2) pcv: ravvedimento possibile con riduzione a 1/5; 3) comunicazione schema di provvedimento relativo a Ppc: il ravvedimento riduce la sanzione ad 1/4.

—L. Amb.
—A. I.